4. Interventi in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità – Art. 10 C.d.S.

Completando il processo di riforma avviato nel 1997, è stato soppresso il servizio di scorta da parte della Polizia Stradale. Dal 13 agosto tale servizio sarà svolto esclusivamente da imprese private con soggetti abilitati ai sensi del D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis C.d.S., avranno gli stessi poteri di regolazione del traffico del personale della Polizia Stradale.

Tuttavia, qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio i quali, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Quest'obbligo, il cui esatto adempimento è rimesso alla prudente valutazione del responsabile della scorta tecnica, è riferito unicamente ai casi in cui, per le dimensioni particolarmente rilevanti o per le caratteristiche specifiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, sia indispensabile la chiusura totale della strada con l'effettuazione di interventi di regolazione del traffico a grande distanza e con la deviazione del traffico stesso su itinerari alternativi. Pertanto, l'obbligo di cui si parla non sussiste nei casi in cui, pur occupando il convoglio eccezionale l'intera sede stradale, sia possibile effettuare interventi di regolazione del traffico in loco, imponendo sensi unici alternati a vista o momentanee chiusure della strada.

Per effetto della nuova norma, gli enti proprietari o concessionari delle strade di cui all'art. 10, comma 6, C.d.S, a far data dal 13 agosto 2010, nel provvedimento autorizzativo non potranno più disporre l'obbligo di una scorta della polizia stradale ma dovranno prevedere che, quando secondo le norme dell'art. 16 Reg. C.d.S. , è imposto l'obbligo di scorta, questa sia svolta da soggetti abilitati dipendenti da imprese autorizzate.

Le predette norme regolamentari, nelle more di una loro completa revisione, infatti, devono essere interpretate in modo che siano quanto più possibile aderenti allo spirito del nuovo dettato normativo.

Pertanto, tutti i provvedimenti autorizzativi alla circolazione di un veicolo eccezionale o di un trasporto in condizioni di eccezionalità, ancorché rilasciati prima del 13 agosto 2010, recanti la previsione dell'obbligo di scorta della polizia, sono da intendersi, di diritto, riferiti all'obbligo di una scorta tecnica. Resta fermo, naturalmente, l'obbligo per il responsabile della scorta tecnica di richiedere l'intervento di un organo di polizia stradale, conformemente alle disposizioni del novellato comma 9 dell'art. 10 C.d.S, quando le dimensioni del veicolo o del trasporto eccezionale sono così grandi da imporre la chiusura totale della strada, per un tratto significativo, con la necessità di approntamento di itinerari alternativi.

Per le autorizzazioni ad effettuare scorta tecnica in delega già rilasciate o per quelle in cui sia in corso la relativa pratica burocratica continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Si fa riserva di impartire apposite direttive in ordine alle procedure burocratiche da osservare in caso di richiesta di intervento degli organi di polizia stradale da parte della scorta tecnica.